

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, GATTI, DULBECCO, ESPOSTO, PALOPOLI,
PASTORE, TAGLIABUE, BRINI, TREBBI ALOARDI IVANNE,
AMICI, BELLINI, BINELLI, COCCO MARIA, CURCIO, DE
SIMONE, IANNI, POLITANO, RINDONE, VAGLI MAURA**

Presentata il 13 novembre 1980

Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976
concernente la disciplina dei fertilizzanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende disciplinare la produzione ed il commercio dei concimi recanti l'indicazione « concime CEE » come detto all'articolo 1 della direttiva comunitaria n. 116 del 1976 che viene recepita, tardivamente, per responsabilità dell'esecutivo.

L'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea stabilisce che il Consiglio delle comunità, su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro sulle materie che abbiano una incidenza diretta ai fini della instaurazione e del funzionamento del Mercato comune.

È sin troppo evidente che la materia che con la presente proposta di legge si intende regolamentare, quale quella dei fertilizzanti, secondo lo spirito e la lettera del citato articolo 100, non può che riguardare prodotti omogenei, per caratteristiche tecniche, e per quanto concerne la loro composizione chimica, la delimitazione e denominazione.

Infatti, l'inclusione nella legge di attuazione delle direttive di prodotti diversi per composizione e struttura, con particolare riferimento ai concimi organici di origine vegetale e animale, o misti organici, accentuerebbe la disparità fra le singole disposizioni legislative degli Stati membri, ostacolando o rendendo difficili gli scambi all'interno della Comunità.

La citata direttiva 116/76 ritiene opportunamente necessario, al fine di una efficiente e corretta unificazione della legislazione in materia, definire con chiarezza la denominazione, delimitazione e composizione dei concimi semplici e composti più importanti nella Comunità, in grado di rispondere ai criteri fissati dalla direttiva in parola, al fine dell'indicazione (concime CEE).

Non solo, ma la stessa direttiva, onde evitare turbative di mercato, nel caso di legislazioni nazionali fra di loro non coordinabili per la diversità strutturale di contenuti dei fertilizzanti che fossero eventualmente inclusi nel corpo delle leggi di recepimento da parte di uno o più Stati membri, precisa che « ulteriori direttive promulgheranno norme riguardanti in particolare i concimi liquidi, gli elementi secondari e gli oligoelementi ».

In questo spirito va quindi considerata la possibilità, sul piano legislativo oltreché funzionale agli scopi della direttiva 116/76, di predisporre un separato testo di legge che affronti compiutamente la regolamentazione dei concimi organici, organo-minerali, ammendanti e correttivi, i metodi di analisi e di controllo e ogni altro aspetto di ordine tecnico e scientifico.

Non può non essere a questo proposito sottolineato come la ricerca e la sperimentazione nel campo della concimazione misto-organica siano impegnate nel verificare quale influenza tale concimazione esercita sull'incremento dell'efficacia del fosforo e del potassio.

Una materia così complessa, ricca di implicazioni scientifiche, tecniche e agronomiche con riflessi di ordine economico per i coltivatori anche in rapporto all'incidenza dei costi che i fertilizzanti concorrono a determinare sulla produzione agricola, richiede un più approfondito esame da parte del legislatore, dopo avere raccolto utili pareri, risultanze di studi in materia e l'esperienza che ci viene dalla ricerca, dalla sperimentazione e dalla pratica agronomica dei coltivatori italiani.

Onorevoli colleghi, per questi motivi, sufficientemente chiari anche se sommariamente illustrati, riteniamo opportuno provvedere al recepimento della direttiva 116/76 nei termini proposti dal Consiglio delle comunità europee, riguardante i concimi chimici semplici e complessi, rinviando a successivi provvedimenti legislativi la regolamentazione della materia relativa ai concimi a base organica e uno-minerali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge si applica ai prodotti immessi in commercio come concimi recanti l'indicazione « concime CEE ».

ART. 2.

L'indicazione « concime CEE » può essere usata unicamente per i concimi allo stato solido che appartengono ad uno dei tipi di cui all'allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella legge e negli allegati I, II e III.

ART. 3.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato II e le relative modalità di applicazione sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi, è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Allorché i concimi sono sfusi, tali indicazioni devono figurare sui documenti di accompagnamento.

Al fine di soddisfare ai requisiti di cui all'allegato II, punto 1, lettere *b*) e *c*), i titoli in fosforo, potassio e magnesio debbono essere indicati unicamente sotto forma di ossidi (P_2O_5 , K_2O , MgO).

ART. 4.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento di cui all'articolo 3 sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni relative ai concimi:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione di cui all'allegato II punto 1;

b) le indicazioni facoltative di cui all'allegato I;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti le caratteristiche particolari, le dosi e le modalità di impiego, particolari disposizioni e precauzioni per l'immagazzinamento e la manipolazione del concime (mortalità d'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) e devono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui all'allegato II, punto 1, devono essere nettamente separate dalle altre informazioni che figurano sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

ART. 5.

Le iscrizioni sull'etichetta, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento debbono essere redatte almeno in lingua italiana e in modo intelligibile.

ART. 6.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

ART. 7.

Tutti i concimi immessi in commercio con l'indicazione « concime CEE » potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo, per accertarne la conformità alle disposizioni della legge e degli allegati I e II.

L'osservanza delle disposizioni della presente legge e degli allegati I e II, per quanto concerne la conformità rispetto ai

tipi di concime e l'osservanza dei titoli garantiti di elementi fertilizzanti, e/o dei titoli garantiti delle forme e delle solubilità di tali elementi può essere accertata all'atto dei controlli ufficiali soltanto con i metodi di campionamento e di analisi fissati con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato III della presente legge.

Allo scopo di impedire che le tolleranze di cui all'allegato III siano messe sistematicamente a profitto, i servizi di vigilanza si atterranno a quanto previsto nell'allegato predetto.

ART. 8.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le colonne 4, 5 e 6 della parte A e le colonne 8, 9 e 10 della parte B dell'allegato I e l'allegato III sono decise dalla Commissione tecnico-consulativa di cui al successivo articolo 9.

ART. 9.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di Istituti pubblici gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di Presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

c) due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

d) due rappresentanti del Ministero della sanità;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) due rappresentanti del Ministero della sanità o dell'Istituto superiore della sanità;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) quattro rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

i) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 10.

Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si avvale anche della collaborazione delle regioni.

I servizi di vigilanza territoriali, regionali e nazionali, nonché le unità sanitarie locali, per l'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e dai suoi allegati, possono procedere in qualunque momento al prelievo dei campioni di fertilizzanti. Possono procedere, altresì, al sequestro dei prodotti non conformi alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati quando è opportuno non lasciarli alla libera disponibilità del detentore. Del sequestro è immediatamente informata l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Prefetto o dalle unità sanitarie locali del luogo in cui è stata commessa

l'infrazione in conformità della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Copia di ogni verbale di prelevamento di campioni e di sequestro che concerne un prodotto fabbricato o confezionato o importato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o al confezionatore o all'importatore del prodotto stesso. In tali casi l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore o importatore della merce stessa.

Le analisi dei campioni di fertilizzanti sono compiute dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la vigilanza per la repressione delle frodi, di concerto con il Ministro della sanità.

Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, il capo del servizio o del laboratorio trasmette copia del verbale con il relativo certificato di analisi al Prefetto, e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti in relazione al luogo in cui è stata commessa la infrazione.

Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata, comunica l'esito delle analisi al detentore del prodotto e, nel caso che il prelievo riguardi campioni di confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta, analoga comunicazione è fatta al produttore o all'importatore.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono pagare la terza parte del massimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio, presso l'ufficio del registro oppure presentare al Prefetto istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma di lire 50.000.

Tale somma può essere variata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le analisi di revisione sono eseguite dagli Istituti che saranno designati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità

Le analisi di revisione sono effettuate in contraddittorio con l'interessato o con un suo rappresentante. A tal fine l'Istituto incaricato dà comunicazione delle operazioni all'interessato almeno quindici giorni prima del loro inizio

Quando dagli accertamenti compiuti o dalla prima analisi dei campioni risulti la esistenza di un reato previsto dal codice penale, il capo del servizio o del laboratorio trasmette immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione al prefetto se si è proceduto a sequestro a norma del secondo comma

Allorché dalle analisi risulti una violazione della presente legge, le relative spese sono a carico dei contravventori

Per le infrazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706

La violazione amministrativa accertata senza prelievo ed analisi di campioni deve essere contestata a norma dell'articolo 6 della citata legge 24 dicembre 1975, n. 706, anche al fine della decorrenza del termine per il pagamento, presso l'Ufficio del registro, della terza parte del massimo della sanzione prevista

ART 11

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

ALLEGATI

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO I/A

1. - CONCIMI SEMPLICI.
(Concimi CEE)

1. 1. - Concimi Azotati.

N. 1	2 DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concor- nenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1 a	Nitrato di calcio (di calce).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente co- me componente essenzia- le nitrato di calcio ed eventualmente nitrato di ammonio.	15% N. Azoto valutato come azoto totale o come azoto ni- trico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	—	Azoto totale. Indicazioni facoltative sup- plementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.
1 b	Nitrato di calcio e di magnesio, (nitrato di calce e di magnesio).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente co- me componenti essenzia- li nitrato di calcio e ni- trato di magnesio.	13% N. Azoto valutato come azoto nitrico. Titolo minimo di magne- sio sotto forma di sali solubili in acqua, espres- so come ossido di ma- gnesio: 5% MgO.	—	Azoto nitrico. Ossido di magnesio solu- bile in acqua.
2 a	Nitrato di sodio (di soda).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente co- me componente essen- ziale nitrato di sodio.	15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi Azotati.*

N. DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	3	4	5	6
1					
			Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
2 b - Nitrato del Chile.	Prodotto preparato a partire dal caliche, contenente come componente essenziale nitrato di sodio.		15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.
3 a - Calciocianamide.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di ammonio e di urea.		18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico.	—	Azoto totale.
3 b - Calciocianamide nitrata.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di ammonio e di urea e con la aggiunta di nitrato.		18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto non nitrato dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico. Titolo in azoto nitrico: Titolo minimo: 1% N. Titolo massimo: 3% N.	—	Azoto totale. Azoto nitrico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi Azotati.*

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
4. - Solfato ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale solfato ammonico.	20% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.
5. - Nitrato ammonico, Nitrato ammonico calcareo.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato ammonico nonché, eventualmente, diluenti quale roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite.	20% N. Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale; ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente.	La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può essere utilizzata soltanto per concimi che contengono, oltre al nitrato ammonico, esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (roccia dolomitica). Il titolo minimo di tali carbonati deve essere del 20% ed il loro grado di purezza non deve essere inferiore al 90%.	Azoto totale, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale.
6. - Solfonitrato d'ammonio.	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio.	25% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5%.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - Concimi Azotati.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2	3	4	5	6
1	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
7. - Solfonitrato di magnesio.	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio.	19% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico 6% N. 5% MgO: magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua espresso come ossido di magnesio.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.	
8. - «Stickstoff-magnesia».	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/o solfato di magnesio).	19% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 6% N. 5% MgO: magnesio valutato come ossido di magnesio totale.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico. Ossido di magnesio totale e, eventualmente, ossido di magnesio solubile nell'acqua.	
9. - Urea.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, diammido carbonica (carbammide).	44% N. Azoto valutato come azoto totale, espresso come azoto ureico. Titolo massimo di biuretto: 1,2%.	—	Azoto totale, espresso come azoto ureico.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 2. - **Concimi Fosfatici** - Per i concimi venduti sotto forma granulare, i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinazione (N.ri 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza viene controllata con un metodo d'analisi appropriato.

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.
N. 1	3	4	5	6
1. - Scorie di defosforazione. — Fosfati Thomas. — Scorie Thomas.	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio.	12% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) di cui il 75% (da indicare in percentuale di peso) solubile nell'acido citrico al 2%.
2 a - Perfosfato normale.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.	16% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - Concimi Fosfatati.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
2 b - Perfosfato concentrato.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.	25% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.
2 c - Perfosfato triplo.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico contenente come componente essenziale fosfato monocalcico.	38% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 3 grammi.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.
3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio.	20% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 40% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acqua.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - *Concimi Fosfatici.*

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	3	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	4	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2			5	6	
Segue:	3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	—	di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	—	
4. - Fosfato precipitato bicalcico diidrato.	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubile dei fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato.	—	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.	
5. - Fosfato termico.	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico e contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio.	—	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - *Concimi Fosfatici.*

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concer- nenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
N.	3	4	5	6
6. - Fosfato alluminio-calcico.	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio.	30% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joullie). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.
7. - Fosfato naturale tenero.	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio.	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm., passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 3. - Concimi Potassici.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concer- nenti la denominazione dei tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
N.	3	4	5	6
1. - Sale grezzo di potassio.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio.	10% K ₂ O Potassio valutato come os- sido di potassio solubi- le nell'acqua. 5% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso co- me ossido di magnesio.	Possono essere aggiunte le abituali denominazio- ni in commercio.	Ossido di potassio solubi- le nell'acqua. Ossido di magnesio solu- bile nell'acqua.
2. - Sale grezzo di potassio arricchito.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchito mediante mi- scela con cloruro di po- tassio.	18% K ₂ O Potassio valutato come os- sido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazio- ni in commercio.	Ossido di potassio solubi- le nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di ossido di ma- gnesio solubile nell'ac- qua se è superiore al 5% MgO.
3. - Cloruro di potassio.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e con- tenente come compo- nente essenziale cloru- ro di potassio.	37% K ₂ O Potassio valutato come os- sido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazio- ni in commercio.	Ossido di potassio solubi- le nell'acqua.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. - Concimi Potassici.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	4	5	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
4. - Cloruro di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio.	37% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 5% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
5. - Solfato di potassio.	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato di potassio.	47% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.
6. - Solfato di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio con eventuale aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali solfato di potassio e solfato di magnesio.	22% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 8% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. - CONCIMI

2. 1. - Concimi NPK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6
Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	20% N+P ₂ O ₅ +K ₂ O	3% N 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua. (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro. (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua. (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali. (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié). (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.

COMPOSTI.

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
K ₂ O solubile in acqua.	1. Azoto totale. 2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.	<p>1. - Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3).</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per le determinazioni delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a - Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato, deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NPK contenente fosfato naturale o concime NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa a un titolo pari o inferiore al 2% Cl.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - Concimi NPK.

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare co- me specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6

Segue:
Concime
NPKFinezza di macinazione dei
componenti fosfatici di
base:Scorie Thomas:
passaggio di almeno il
75% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.Fosfato allumino-calcico:
passaggio di almeno il
90% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.Fosfato termico:
passaggio di almeno il
75% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:
passaggio di almeno il
90% al setaccio a maglie
di 0,063 mm.Fosfato naturale parzial-
mente solubilizzato:
passaggio di almeno il
90% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
—	—	<p>La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p>	—
		<p>2 b - Un concime NPK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7). <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente fosfato allumino-calcico ».</p>	
		<p>3. - Il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6); — per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5); — per i concimi a base di fosfato allumino-calcico: la solubilità (7); — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8). 	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 2. - Concimi NP.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + P ₂ O ₅	3% N 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto cianamidico.	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua. (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro. (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua. (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali. (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié). (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato alluminio-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
—	<p>1. Azoto totale.</p> <p>2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.</p>	<p>1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%.</p> <p>La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4).</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4).</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NP contenente fosfato naturale » o « Concime NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p> <p>La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime NP contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1)</p>	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. - *Concimi NP.*

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		N 5	P ₂ O ₅ 6	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4			

Segue:
Concime
NP

—

—

—

—

Fosfato termico:
passaggio di almeno il 75% al se-
taccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:
passaggio di almeno il 90% al se-
taccio a maglie di 0,063 mm.Fosfato naturale parzialmente solu-
bilizzato:
passaggio di almeno il 90% al se-
taccio a maglie di 0,160 mm.

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
—	—	<p>e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua. Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7). <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NP contenente fosfato allumino-calcico ».</p>	—
		<p>3. Il tipo di concime NP contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime NP contenente... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6); — per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5); — per i concimi a base di fosfato allumino-calcico: la solubilità (7); — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8). 	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 3. - Concimi NK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + K ₂ O	3% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto cianamidico.	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
-----------------------	--------	------------------------------------	------------------------

K₂O solubile in
acqua.

1. Azoto totale.

—

1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.

2. Le forme da (2) a
(5) pari o superiori
all'1% in peso.2. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è
connessa ad un titolo pari o inferiore al
2% Cl.

3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 4. - Concimi PK.

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organi- che fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% P ₂ O ₅ + K ₂ O	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	<p>(1) P₂O₅ solubile in acqua.</p> <p>(2) P₂O₅ solubile nel citrato ammo- nico neutro.</p> <p>(3) P₂O₅ solubile nel citrato ammo- nico neutro e nell'acqua.</p> <p>(4) P₂O₅ solubile unicamente negli aci- di minerali.</p> <p>(5) P₂O₅ solubile nel citrato ammo- nico alcalino (Petermann).</p> <p>(6) P₂O₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo di- chiarato di anidride fosforica, so- lubile nell'acido citrico al 2%.</p> <p>(7) P₂O₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo di- chiarato di anidride fosforica, so- lubile nel citrato ammonico alca- lino (Joulié).</p> <p>(8) P₂O₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo di- chiarato di anidride fosforica, so- lubile nell'acido formico al 2%.</p> <p>Finezza di macinazione dei componen- ti fosfatici di base:</p> <p>Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al seta- cio a maglie di 0,160 mm.</p>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
K ₂ O solubile in acqua.	—	<p>1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime PK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4).</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3).</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato naturale » o « Concime PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime PK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa ad un titolo pari o inferiore al 2% Cl.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

Segue: 2. 4. - Concimi PK.

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6

Segue:
Concime
PKFosfato allumino-calcico:
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato termico:
passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm.Fosfato naturale parzialmente solubilizzato:
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.K₂O
7N
8P₂O₅
9K₂O
10

— — deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità di acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);

— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato alluminio-calcico ».

3. - Il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);

— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);

— per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);

— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

3. - *Particolari requisiti per l'esportazione.*

3. 1. - In conformità di quanto disposto dalla Direttiva (76/116 CEE) del 18 dicembre 1975, per il concime fosfatico semplice n. 1 (scorie di defosforazione), se commercializzato nel Regno Unito deve essere indicata l'anidride fosforica solubile negli acidi minerali e nell'acido citrico al 2%, se commercializzato in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi deve essere indicata l'anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%, titolo minimo dichiarabile 10%, anziché la solubilità indicata al foglio 1.2. colonna 4.

Inoltre per i concimi NPK, NP e PK a base di scorie Thomas, se commercializzati in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, deve essere indicata l'anidride fosforica solubile in acido citrico al 2%, anziché la solubilità (6) di cui ai fogli 2.1., 2.2. e 2.4.

3. 2. - Nel caso di esportazione di fertilizzanti verso gli Stati membri della Comunità europea, può essere richiesto dal Paese importatore che i titoli in fosforo, potassio e magnesio siano indicati:

— unicamente sotto forma di ossidi (P_2O_5 , K_2O , MgO)

— o unicamente sotto forma di elementi (P, K, Mg)

— oppure in entrambe le forme contemporaneamente.

In tali casi i valori devono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori:

— fosforo (P) = anidride fosforica (P_2O_5) \times 0,436

— potassio (K) = ossido di potassio (K_2O) \times 0,83

— magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) \times 0,6

ALLEGATO II.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE
E L'ETICHETTATURA

(CONCIMI CEE)

1. *Indicazioni obbligatorie per l'identificazione:*

- a) l'indicazione « CONCIME CEE » in lettere maiuscole;
- b) la denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato I, aggiungendo, per i concimi composti, i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato dalla suddetta denominazione;
- c) i titoli garantiti per ciascun elemento fertilizzante e i titoli garantiti di forma e/o solubilità, quando sono prescritti nell'allegato I.

L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi semplici e composti deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale e nel seguente ordine N, P₂ O₅ e/o P, K₂O e/o K per i concimi composti.

Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti devono essere anche indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato I preveda esplicitamente le indicazioni di detti valori in altro modo.

L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: azoto (N), fosforo (P), anidride fosforica (P₂O₅), potassio (K), ossido di potassio (K₂O), magnesio (Mg), ossido di magnesio (MgO);

- d) peso netto o peso lordo garantito.

Se viene indicato il peso lordo, è obbligatorio indicare a fianco il peso della tara;

- e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nella Comunità.

2. *Norme per l'etichettatura:*

- a) le etichette e i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di cui al punto 1, devono essere bene in vista. I cartellini devono essere fissati al sistema di chiusura dell'imballaggio. Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, su di esso deve figurare il nome o il contrassegno specifico del responsabile di cui al punto 1, lettera e);

- b) le indicazioni di cui al punto 1 devono essere indelebili e restare chiaramente leggibili;

- c) nei casi previsti dall'articolo 3 un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenenti le indicazioni d'identificazione, deve essere unito alla merce e deve essere accessibile agli organismi di controllo.

ALLEGATO III

TOLLERANZE

a) Le tolleranze indicate nel presente allegato corrispondono agli scarti ammissibili del valore riscontrato all'analisi di un elemento fertilizzante rispetto al suo valore dichiarato,

b) Esse devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, di campionamento ed analisi,

c) Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nell'allegato I,

d) In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza dell'elemento fertilizzante in rapporto al valore dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione,

e) Per quanto concerne il titolo garantito in elementi fertilizzanti nei vari tipi di concime, le tolleranze applicabili sono le seguenti

Valori assoluti
in percentuale di peso
espressi in N, P₂O₅, K₂O, MgO, Cl

A *Concimi semplici*I *Concimi azotati*

Nitrato di calcio	0,4
Nitrato di calcio e di magnesio	0,4
Nitrato di sodio	0,4
Nitrato del Chile	0,4
Calciocianamide	1,0
Calciocianamide nitrata	1,0
Solfato ammonico	0,3
Nitrato ammonico	
(fino al 32% compreso)	0,8
(oltre il 32%)	0,6
Solfonitrato d'ammonio e di magnesio	0,8
Stickstoffmagnesia	0,8
Urea	0,4

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Valori assoluti
in percentuale di peso
espressi in N, P₂O₅, K₂O, MgO, Cl

II. Concimi fosfatici:

Scorie Thomas

garanzia espressa da una forcilla del 2% in peso	0
garanzia espressa da un solo numero	1,0

Altri concimi fosfatici:

Solubilità della P₂O₅ nel: (Numero del
concime all'allegato I)

Acido minerale (3, 6, 7)	0,8
Acido formico (7)	0,8
Citrato ammonico neutro (2a, b, c)	0,8
Citrato ammonico alcalino (4, 5, 6)	0,8
Acqua (2a, 2b, 3)	0,9
(2c)	1,3

III. Concimi potassici:

Sale greggio di potassio	1,5
Sale greggio di potassio arricchito	1,0
Cloruro di potassio:	
(fino al 55% compreso)	1,0
(oltre il 55%)	0,5
Cloruro di potassio contenente sale di magnesio	1,5
Solfato di potassio	0,5
Solfato di potassio contenente sale di magnesio	1,5

Altri elementi:

Ossido di magnesio	0,9
Cloro	0,2

B. Concimi composti:

1. Elementi fertilizzanti:

N	1,1
P ₂ O ₅	1,1
K ₂ O	1,1

2. Somma esclusiva degli scarti negativi ri-
spetto al valore dichiarato:

concimi binari	1,5
concimi ternari	1,9

f) Per quanto concerne il titolo garantito delle varie forme azotate e delle solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2 per cento in peso, purché il titolo complessivo di elementi fertilizzanti rimanga nei limiti specificati nell'allegato I e delle tolleranze specificate alla precedente lettera e);

g) Allo scopo di impedire che le tolleranze previste in questo allegato siano messe sistematicamente a profitto, i competenti servizi di vigilanza effettuano i controlli adottando il seguente criterio: su di un numero n di campioni di fertilizzanti di uno stesso tipo, di uno stesso produttore, provenienti dalla stessa unità produttrice e raggruppati secondo l'ordine cronologico dei prelievi avvenuti in un arco di tempo non superiore ai 12 mesi, si determina, elemento per elemento, il titolo analitico medio ponderale (rapportato al peso della partita campionata). Analogamente sui titoli dichiarati per gli n campioni analizzati si determina, elemento per elemento, il titolo dichiarato medio ponderale (rapportato al peso delle partite campionate). La differenza tra i due valori ottenuti per ciascun elemento deve risultare uguale o inferiore al valore della tolleranza ridotta (t_r) ottenibile con la seguente formula:

$$t_r = \frac{t_i \cdot 1,5}{n}$$

dove:

t_i = tolleranza individuale riportata in questo allegato per l'elemento considerato;

n = numero di campioni costituenti una serie che è fissato a 16.

Qualora la differenza tra i due valori di cui sopra superi il valore della tolleranza ridotta (t_r), i responsabili saranno perseguiti secondo le norme di cui all'articolo 10 della legge.

Ai fini del predetto controllo i servizi di vigilanza sono tenuti ad inviare, per ogni campione analizzato, una copia del relativo certificato di analisi al produttore o confezionatore, all'importatore o venditore del fertilizzante, il quale, limitatamente ai campioni costituenti una serie, potrà chiedere, con le modalità previste dall'articolo 10, la revisione delle analisi per gruppi di n campioni, nel termine perentorio di trenta giorni a partire da quello di ricevimento della comunicazione di denuncia, oppure effettuare il pagamento liberatorio di cui al già citato articolo.

I campioni che all'analisi risultano con titoli inferiori a quelli dichiarati anche a seguito dell'applicazione delle tolleranze individuali consentite in questo allegato, non concorreranno alla formazione delle serie di cui sopra ed i responsabili saranno comunque direttamente perseguiti secondo le norme di cui all'articolo 10 della legge.